

Circolare n°: 08/2020

Oggetto: *Decreto “Cura Italia”: le misure economiche contro l'emergenza Covid-19*

Sommario: E' stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 marzo scorso, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 detto altresì “Cura Italia”, volto a contrastare le difficoltà economiche provocate dall'emergenza Coronavirus.

Il governo ha stanziato circa 25 miliardi ripartiti su quattro diversi capitoli di spesa, di cui il primo riservato all'implementazione delle risorse a favore della sanità e i restanti a sostegno di imprese e lavoratori.

Contenuto: _____

Nella giornata di lunedì 16 marzo il Governo ha approvato il decreto “Cura Italia” contenente misure urgenti a sostegno del servizio sanitario, delle imprese, dei lavoratori (dipendenti e autonomi) e delle famiglie, per contrastare gli effetti economici del Coronavirus.

Scopo della presente circolare è quello di delineare un quadro riassuntivo sui principali interventi in materia di misure fiscali e di aiuti finanziari alle famiglie e imprese varate dal provvedimento in esame, tenuto presente che potrebbero esservi modifiche in sede di conversione in legge. Con circolare dedicata verranno esaminate le misure più rilevanti relative ai temi del lavoro per dipendenti, autonomi e imprese.

Indice: _____

P.1 ————— FISCO

P.2 ————— FAMIGLIE

P.3 ————— MISURE PER LE IMPRESE

FISCO: _____

SOSPENSIONE TERMINI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Sono sospesi tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, con scadenza tra la data dell'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (es. dichiarazione Iva scadente il prossimo 30/4, liquidazione periodica Iva primo trimestre 2020 con scadenza ordinaria al 31/5 pv).

Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, **entro il 30 giugno 2020**. Con riferimento alla dichiarazione precompilata, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo.

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato **con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

- relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i precitati soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- relativi ai contributi previdenziali e assistenziali a carico datore di lavoro, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per i soggetti con ricavi superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente (e che non rientrano in particolari province della Lombardia o settori particolarmente penalizzati, quali ad esempio quello turistico-ricettivo, ristorazione, somministrazione alimenti e bevande, trasporti ecc.) i versamenti nei confronti delle pubbliche

amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per assicurazione obbligatoria (Inail), in scadenza il 16/3/2020 sono prorogati al 20/3/2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.

Infine per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Con riferimento a tale misura si segnala che, la sospensione non riguarda il versamento delle ritenute effettuate dai sostituti d'imposta, bensì l'effettuazione stessa delle ritenute (su richiesta del sostituto). L'esercizio dell'opzione consente pertanto ai professionisti e agli imprenditori di percepire i ricavi e i compensi al lordo delle ritenute fiscali per il breve lasso temporale di riferimento.

SOSPENSIONE TERMINI PAGAMENTO CARTELLE E ACCERTAMENTI, INTERPELLI, ISTANZE

Viene disposta la sospensione dei termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate;
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il 30.06.2020. Saranno invece differiti al 31.05.2020 i termini per il pagamento della:

- rata della "rottamazione ter" scaduta il 28 febbraio 2020;
- rata del "saldo e stralcio" in scadenza il 31 marzo.

Sono sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini **delle attività di controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori, nonché i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale.**

CREDITO D'IMPOSTA AFFITTI COMMERCIALI

Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto un credito d'imposta, utilizzabile solo in compensazione, nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 ("negozi"). La misura non si applica alle attività identificate come essenziali ai sensi del d.p.c.m. 11/3/2020 (ossia farmacie, parafarmacie, vendita generi alimentari di prima necessità).

CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

Per favorire la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020; seguiranno modalità applicative con decreto MEF di prossima emanazione.

SOSPENSIONE TERMINI PROCESSUALI

Sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 le udienze civili, penali e amministrative pendenti fino alla predetta data, con conseguente sospensione dei termini per il compimento di atti nei relativi procedimenti.

Le medesime disposizioni si applicano anche ai procedimenti davanti alle commissioni tributarie.

INCENTIVI FISCALI PER EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO E IN NATURA

E' riconosciuta a favore delle persone fisiche e degli enti non commerciali una detrazione dall'imposta lorda **pari al 30%**, e fino ad un massimo di 30.000 euro, per le

erogazioni liberali e in natura effettuate nell'anno 2020 a favore dei seguenti enti per contrastare l'emergenza Covid-19:

- Stato;
- Regioni;
- Enti locali territoriali;
- Enti o istituzioni pubbliche;
- Fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

Per i **titolari di reddito d'impresa** le erogazioni, in denaro o in natura, effettuate a istituzioni, enti o fondazioni impegnate nel contrasto alla diffusione del Covid-19, sono interamente deducibili. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

FAMIGLIE:

FONDO PRIMA CASA

Viene estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività per l'emergenza coronavirus, l'ammissione ai benefici del "Fondo Gasparrini" (sospensione delle rate del mutuo prima casa) per un periodo di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

CONGEDO PARENTALE LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO

A decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni. In alternativa è prevista la possibilità di scegliere la

corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate.

INDENNITA' LAVORATORI AUTONOMI

Viene attribuito ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data e, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo, un'indennità una tantum pari a 600 euro.

Non rientrano nella misura in esame i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private, per i quali il decreto prevede l'istituzione di un "fondo per il reddito di ultima istanza" con un successivo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto "Cura Italia". Nel medesimo decreto saranno rese note le modalità di attribuzione dell'indennità.

MISURE PER LE IMPRESE:

SOSTEGNO FINANZIARIO

Per le **PMI** che alla data di entrata in vigore del decreto legge avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari, il decreto prevede che:

- le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
- la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese;
- il pagamento delle rate di finanziamenti, ivi compresi i contratti di leasing e le cambiali agrarie, con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è riprogrammato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020 secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

La comunicazione di accesso alla moratoria (che deve riguardare esposizioni creditizie non classificate come esposizioni creditizie deteriorate), da parte delle micro, piccole e medie imprese, deve essere corredata da un'autocertificazione circa la presenza di temporanee carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia Covid-19.

FONDO DI GARANZIA CENTRALE PER LE PMI

Per la durata di 9 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del provvedimento (17 marzo), viene potenziato il sistema pubblico di garanzie, a favore delle PMI, per prestiti a valere su investimenti e anche su interventi di ristrutturazione di situazioni debitorie.

Per consentire alle PMI che hanno saturato il plafond di ottenere l'intervento del Fondo, viene innanzitutto aumentato a 5 milioni di euro l'importo massimo garantito.

Per la garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80% (90% per controgaranzia dei Confidi) sull'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per importi massimi garantiti per singola impresa di 1,5 milioni. Oltre la soglia di 1,5 milioni, e fino al nuovo tetto di 5 milioni, la percentuale di copertura del finanziamento è stabilita in base al modello di rating che attualmente regola il funzionamento del Fondo.

Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, inoltre, la valutazione al suo accesso viene effettuata sulla base del modulo economico-finanziario, escludendo quindi il modulo "andamentale" (consentendo quindi l'ammissibilità anche ad imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa con l'epidemia).

Restano in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014.

E' stabilito altresì che:

- la garanzia sia concessa a titolo gratuito, altro punto di rilevante novità (viene sospeso il pagamento delle commissioni, ove previste);
- per i prestiti oggetto di moratoria in conseguenza del Covid-19 la durata della garanzia è estesa alla nuova durata del piano di ammortamento;
- il fondo potrà anche garantire finanziamenti concessi a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo al medesimo beneficiario in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
- per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, si possono cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

SUPPORTO ALLA LIQUIDITA'

In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) è autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'ottanta per cento dell'esposizione assunta.

La disposizione consente:

- alle banche di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese;
- a CDP e allo Stato di supportare le banche tramite plafond di provvista, garanzie di portafoglio e controgaranzie fino ad un massimo dell'80% dell'esposizione assunta da CDP.

La misura non si sovrappone al FONDO DI GARANZIA PER LE PMI essendo infatti ampliata in questo caso la platea dei beneficiari a tutte le imprese (anche "Mid Cap" ossia imprese con un numero di dipendenti inferiore a 3000 unità).

Viene demandato ad un successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione della garanzia.

Inoltre tra le misure di sostegno alla liquidità delle imprese, viene introdotta una disposizione volta ad incentivare la **cessione di crediti deteriorati** che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni.

Le società che cedono a titolo oneroso, **entro il 31 dicembre 2020**, i crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti¹, possono trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

- perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 84 TUIR alla data della cessione;
- importo del rendimento nozionale eccedente (ACE) il reddito complessivo netto di cui all'art. 1, comma 4, D.L. n. 211/2011, non ancora dedotto o fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.

La disposizione non trova applicazione nel caso di cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

L'intervento consente alle imprese di anticipare l'utilizzo, come crediti d'imposta di tali importi, determinando nell'immediato una riduzione del carico fiscale.

La quota massima di DTA (imposte anticipate) trasformabili in credito d'imposta è determinata in funzione dell'ammontare massimo di componenti cui esse si riferiscono. A tal fine, viene posto un limite ai componenti che possono generare DTA trasformabili, pari al 20% del valore nominale dei crediti ceduti.

CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Si prevede un contributo a favore delle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Per la concessione dei contributi, che saranno erogati tramite INVITALIA, è previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro, che saranno messi a disposizione dall'Inail a valere

¹ Si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto.

sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti per la sicurezza sul lavoro.

Le modalità di accesso al contributo dovranno essere definite con apposito provvedimento.

FONDO MADE IN ITALY

Viene istituito un fondo da ripartire per la promozione integrata presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all'internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, tra i quali il piano straordinario di sostegno al made in Italy realizzato tramite l'ICE.

MISURE PER LE IMPRESE AGRICOLE

Con l'obiettivo di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, è prevista l'istituzione di un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca. Le modalità attuative e i criteri per l'accesso al fondo saranno stabiliti con Decreto del MIPAAF, nel rispetto delle disposizioni relative agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

RIFORMA TERZO SETTORE

Viene prorogato al 31 ottobre il termine entro il quale gli enti del terzo settore dovranno adeguare i loro statuti in considerazione della riforma operata con il codice del terzo settore.

DIFFERIMENTO TERMINI CONVOCAZIONE ASSEMBLEE

Viene introdotta una particolare deroga a favore di tutte le società, che possono liberamente convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (in luogo del termine ordinario dei 120 giorni).

Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie.

Non è inoltre necessario che il presidente e il segretario dell'assemblea si trovino nello stesso luogo. Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner
Dr. Fabio Pavan